



**RICHIESTA RITIRO MINORE DA PERSONA DELEGATA**

Il/La/I sottoscritto/a/i \_\_\_\_\_

genitore/i dell'alunno/a \_\_\_\_\_

frequentante la classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_ Scuola:  Infanzia  Primaria  Secondaria I grado

sede di  Morcone  Cuffiano  Sassinoro  Santa Croce del Sannio

**DELEGA**

al prelievo del/la proprio/a figlio/a le seguenti persone:

GENERALITA'	DATA DI NASCITA	RECAPITO	FIRMA DEL DELEGATO

per il seguente motivo:

Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ oppure per tutto l'a.s. **2024-2025**

**Si allega copia del doc. di riconoscimento di chi delega e in duplice copia di chi preleva.**

**INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

Le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli.-La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 -Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. -Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di delega al ritiro rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

**DICHIARA di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.**

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

**DICHIARA DI ESONERARE LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE PER QUANTO POTREBBE ACCADERE DOPO L'USCITA DALLA SCUOLA.**

Morcone, \_\_\_\_\_

Firma di chi delega  
\_\_\_\_\_